

N. 6403/1998 mod. 44 R.G.N.R.  
N.1001/1999 RG Gip



**Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Roma**

**RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE  
- Art. 415 c.p.p. -**

**Al G.I.P.  
Tribunale di Roma**

Il Pubblico Ministero Elisabetta Ceniccola, Sostituto Procuratore Generale alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, applicata per la trattazione del procedimento giusto decreto del CSM n. 20/AE/2018 del 24.5.2018,

Visti gli atti del procedimento in epigrafe, iscritto al registro notizie di reato il 14.7.1998 carico di IGNOTI per i reati di cui agli artt.

- A) 81, 112, 575, 577 cod. pen;
- B) 112 cod. pen, 10, 12, 14 L n. 497/74;  
Commessi in Mogadiscio il 20.3.1994,  
in cui sono persone offese Ilaria ALPI e Miran HROVATIN,
- C) Art. 368 cod. pen.
- D) Art. 378 cod. pen.
- E) Art. 479 cod. pen.  
Commessi in Roma e accertati il 12 gennaio 2017

Ed, in particolare, l'ordinanza ex art. 409 c.p.p. pronunciata dal G.I.P. il 26.06.2018 e l'informativa del Reparto Antiterrorismo del R.O.S. del 12.12.2018,

**OSSERVA**

**1. Premessa**

Le risultanze delle ulteriori indagini espletate a seguito dell'ordinanza ex art. 409 comma 4 c.p.p. del 26.06.2018 si inseriscono nel solco già tracciato con la richiesta di archiviazione del 19.06.2017 e legittimano l'Ufficio di Procura ad assumere le proprie determinazioni nella medesima direzione.

Va sottolineato che le indicazioni del Giudice attengono esclusivamente – ad eccezione della richiesta di rivelazione della fonte confidenziale del SISDE che prospettò il coinvolgimento di Giancarlo MAROCCHINO nell'omicidio ed in un traffico di armi – a profili emergenti dal contenuto dell'informativa del G.I.C.O. di Firenze del 18.12.2012, pervenuta alla Procura della Repubblica di Roma il 05.01.2018 nelle more della fissazione dell'udienza di opposizione e depositata al GIP nel corso dell'udienza del 17.04.2018 (pagg. 7 - 10 ordinanza).

L'informativa del G.I.C.O. rende conto di alcune conversazioni telefoniche intervenute nei giorni 21 e 23 febbraio 2012 tra alcune persone di origine somala e l'Avvocato Douglas DUALE, difensore di fiducia di HASHI Omar Hassan - unico imputato per l'omicidio di Ilaria ALPI e Miran HROVATIN, condannato definitivo, da ultimo assolto a seguito del processo di revisione -, che dal legale è stato assistito anche nel processo in cui si è costituito parte civile contro Ahmed Ali RAGE, detto *Gelle*, suo principale accusatore, imputato di calunnia.

In particolare dalle conversazioni risulta che MOHAMED GEDDI Bashir (cittadino italiano nato in Somalia residente a Prato) nel ricevere l'incarico di consegnare per conto del "governo somalo" all'Avv. Douglas DUALE la somma di 40.000 dollari, quale anticipo della più consistente somma di 200.000 dollari per la difesa di HASHI Omar Hassan, si mostrava a conoscenza dell'innocenza dell'HASHI e della responsabilità "degli italiani".

Di qui la necessità sentita dal Giudice di chiarire la vicenda mediante l'escussione degli interlocutori delle conversazioni e di verificare il motivo per il quale l'informativa del G.I.C.O. del 18.12.2012, indirizzata alla Procura della Repubblica di Firenze, della quale il Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Ettore SQUILLACE GRECO aveva disposto la trasmissione alla Procura della Repubblica di Roma il 19.12.2012, fosse pervenuta all'Ufficio capitolino solo il 05.01.2018.

La condivisibile decisione del Giudice di percorrere ogni residua possibilità investigativa sul gravissimo fatto di sangue che, a seguito dell'assoluzione di HASHI Omar Hassan in sede di revisione, risulta giudiziariamente irrisolto, prende però le mosse da presupposti che già in sede di udienza di opposizione l'Ufficio di Procura aveva verbalmente chiarito nell'insistere nella richiesta di archiviazione, anche a seguito del deposito dell'informativa del G.I.C.O. di Firenze del 18.12.2012: che nel 2012 "si sapesse che HASHI Omar Hassan fosse stato condannato ingiustamente, malgrado la ritrattazione delle accuse del *GELLE* sia stata resa nota soltanto il 18.2.2015 con l'intervista rilasciata a Chiara CAZZANIGA mandata in onda dalla trasmissione "Chi l'ha visto" (pagg. 8, 9 dell'ordinanza) e che sul luogo dell'omicidio non vi erano militari italiani, tutti imbarcati o dislocati presso il porto nuovo per completare le operazioni di imbarco dei militari impegnati nell'operazione UNOSOM II.

La tesi della responsabilità "degli italiani" nell'omicidio della giornalista Ilaria ALPI e del cameraman Miran HROVATIN fu ipotesi più volte prospettata ed indagata nel corso degli anni e sempre risultata priva di concretezza, come anche la responsabilità di Giancarlo

MAROCCHINO, il quale, addirittura, ha ottenuto un risarcimento per i danni subiti dalla diffusione di notizie diffamatorie (cfr. § 2.3, 2.9, 2.15, 2.20 e 3.5 della richiesta di archiviazione del 19.06.2017 per quanto concerne il coinvolgimento di Giancarlo MAROCCHINO; § 2.11, 2.13 e pagg. 23, 24 con riferimento al traffico di armi). Fermo restando, poi, che l'ipotesi della responsabilità "italiana" va circoscritta al mandato a commettere l'omicidio, poiché non è mai emerso alcun dubbio sulla esecuzione materiale da parte di un commando di cittadini somali.

Con specifico riferimento all'estraneità al fatto da di HASHI Omar Hassan ed alla falsità della testimonianza di GELLE, si tratta di notizie di pubblico dominio risalenti ad un periodo di gran lunga antecedente alla messa in onda della trasmissione "Chi l'ha visto?" il 18.2.2015. Va rammentato, infatti, che:

- già nel processo di primo grado conclusosi con la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte d'Assise di Roma il 20.7.1999, la difesa della parte civile, convinta dell'innocenza dell'imputato, rinunciò al proprio diritto di rassegnare le conclusioni proprio perché non credeva nella responsabilità dell'HASHI, come più volte affermato pubblicamente dai familiari della giornalista e confermato all'esito del processo di revisione;
- già nel 2008 fu avanzata una prima istanza di revisione da parte di HASHI Omar Hassan, dichiarata inammissibile dalla Corte d'Appello di Perugia. L'istanza si fondava sulle dichiarazioni di testimoni asseverate da notai somali;
- sempre al 2008 risale la telefonata di ritrattazione asseritamente effettuata dal GELLE al giornalista allora della RAI, MOHAMED SABRIE Aden, ed al settembre ed ottobre 2009 due confidenze telefoniche che lo stesso testimone aveva rivolto all'avvocato Douglas DUALE (§ 3.1 richiesta di archiviazione del 19.6.2017);
- già nel 2010, proprio sul presupposto della dichiarata inammissibilità dell'istanza di revisione, venne instaurato innanzi alla seconda sezione del Tribunale di Roma il già menzionato processo per il reato di calunnia a carico del GELLE, conclusosi con la sentenza di assoluzione nell'ottobre del 2012 (gli atti sono stati acquisiti al Vol. 20 del fascicolo).

## 2. L'attività di indagine

Per venire ai temi di indagine indicati dal Giudice, il Reparto Antiterrorismo del R.O.S., delegato il 27.6.2018, in data 13.12.2018 ha depositato esaustiva informativa che appare opportuno riportare quasi integralmente:

### 2.1. *Escussione di MOHAMED GEDDI BASHIR e ABDI BADRE HAYLE.*

*MOHAMED GEDDI Bashir, ha preliminarmente fornito un quadro generale sulla sua permanenza in Italia, rievocando il momento del suo arrivo in Italia (il 31.1.1993) e la sua storia professionale a partire dal momento in cui si era trasferito in Toscana, regione che lo aveva visto impiegato nel settore tessile, poi come titolare di una ditta di autotrasporti e, da ultimo, nella gestione di un "internet point"<sup>1</sup>, all'interno del quale esercitava illecitamente*

<sup>1</sup> "Phone Store Communication", con sede in via dell'albero n. 22 (rosso) a Firenze.

per la legislazione italiana in materia<sup>2</sup>) l'intermediazione finanziaria internazionale inserito in un circuito internazionale di "hawala" denominato "Sahal Express". E' in quest'ultimo contesto che si inseriscono le sue relazioni professionali con il cittadino somalo ABDI BADRE Hayle<sup>3</sup> (l'altro soggetto che il GIP ritiene di dover escutere - cfr. infra), vertice stesso della "Sahal Express", nel cui ambito egli aveva ricevuto il mandato (unico e solo<sup>4</sup>) di pagare all'Avv. italo-somalo DUALE una certa cifra a titolo di retribuzione per la difesa legale di HASHI, somma proveniente "dal consigliere del Presidente somalo Sheikh Sharif"<sup>5</sup>. Quanto ai contenuti delle conversazioni intercorse con ABDI BADRE Hayle nelle quali egli appariva essere in possesso di informazioni inedite (all'epoca dei fatti, era febbraio 2012) in ordine alle reali responsabilità della morte di ALPI e HROVATIN, GEDDI spiegava di aver semplicemente esternato, facendola propria, una diceria comune all'interno della comunità somala, secondo la quale la morte dei giornalisti italiani era da addebitare ai militari italiani<sup>6</sup> e non all'HASHI, all'epoca detenuto in Italia con l'accusa di essere uno degli autori dell'assassinio. Le affermazioni di GEDDI hanno trovato riscontro indiretto nelle dichiarazioni dell'Avv. DUALE che, sul punto, ha riferito che quanto dichiarato dal GEDDI nelle sue conversazioni telefoniche non sono altro che il prodotto della "cultura corrente" in Somalia, la cui popolazione rifiuta la violenza nei confronti delle donne.

Nel corso del suo esame, inoltre, GEDDI consegnava spontaneamente la copia di un verbale di interrogatorio -acquisito dai verbalizzanti- in data 28.3.2013 condotto dall'allora Sost. Proc. di Firenze dott. Ettore SQUILLACE GRECO, contenente generici riferimenti alle questioni per le quali si procede con le integrazioni investigative qui compendiate.

Pur essendo stato compiutamente identificato, questa polizia giudiziaria non è stata in grado di reperire -sul territorio nazionale- l'altro soggetto da escutere in ordine alle stesse

<sup>2</sup> Anche in ragione di questa attività egli è stato condannato in via definitiva dal Tribunale di Firenze e di Catania per "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina", "falsa attestazione", "esercizio abusivo dell'attività finanziaria", "ricettazione", "omessa consegna di monete riconosciute contraffatte" e "frode".

<sup>3</sup> "...Lui viveva in Inghilterra, dove faceva il commerciante, è partito come tassista in quel Paese. Saltuariamente, proprio per gestire il suo circuito "hawala", veniva in Italia ed è stato ospite anche presso la mia agenzia come anche in altre strutture di Roma, Milano, Bergamo, ecc.. Anche BADRE è stato colpito dalla misura cautelare ma, che io sappia, non è stato condannato; mi sembra che in Inghilterra il sistema di intermediazione "hawala" non è illegale. Ho conosciuto BADRE intorno al 2009 o 2010, me lo presentò JIMALE DUHULOW Hashi che lo conosceva personalmente; in questo modo sono entrato in contatto con costui...".

<sup>4</sup> "...Io non ho consegnato al DUALE altro denaro che avesse a che fare con la questione di HASHI, tantomeno con altre faccende. Ho visto Duale di persona esclusivamente quella volta in cui venne a Firenze per prendere i 40.000 dollari di cui vi ho detto; in molte altre circostanze l'ho visto in TV all'interno di trasmissioni televisive aventi a tema l'omicidio degli italiani Alpi e Hrovatin...".

<sup>5</sup> "...in ragione della mia attività di credito, nel febbraio 2012, mi è stata rivolta da BADRE la richiesta di consegnare una somma di denaro di Roma, era un importo di circa quarantamila dollari. Ricevetti questa disposizione direttamente da BADRE, che mi disse che quei soldi provenivano direttamente dal consigliere del Presidente somalo Sheikh Sharif ed erano stati mandati per retribuire l'avvocato Duale Douglas per la difesa di HASHI Omar Hassan. Era la prima volta che sentivo che il Governo pagava un avvocato per difendere l'autore di un omicidio e non mi spiego come ciò possa essere accaduto...".

<sup>6</sup> "...ricordo di aver discusso della questione di HASHI con BADRE al telefono e di avergli esternato la mia opinione, che era quella dei miei connazionali, in base alla quale Ilaria Alpi era stata uccisa dagli italiani e non da HASHI, ma era semplicemente il prodotto delle dicerie che sentivo e che ho fatto mie...lo ripeto, questa era l'opinione comune, quello che dicevano i somali con i quali mi ero incontrato in quegli anni; i fatti dei quali parliamo, rappresentavano, per tutti noi somali, una brutta pagina del mio Paese, un qualcosa di cui tutti noi parlavamo, e data la situazione in Somalia tutti pensavano che non c'entrassero i somali in quei fatti ma che, autore dell'omicidio, erano gli stessi militari italiani. Ripeto, non ho alcun elemento sui quali si basano quelle cose che dissi a BADRE...".

questioni per le quali è stato sentito GEDDI, ABDI Badre Hayle, cittadino britannico, all'epoca dei fatti stabilmente dimorante nel Regno Unito. Dall'esame di GEDDI, peraltro, è emerso che ABDI, nel 2015, in seguito al fallimento della sua società di intermediazione finanziaria (la già citata "Sahal Express"), avrebbe lasciato il Regno Unito per tornare in Somalia. Opportunamente, veniva interessato l'Ufficio di Collegamento di New Scotland Yard - S.O. 15 - Counter Terrorism Command - War Crimes Unit che, inizialmente e in via informale, ha riferito che il soggetto interessato è irreperibile in quel Paese e, successivamente, ha ufficialmente riscontrato la titolarità della cittadinanza britannica in capo a ABDI Badre Hayle, riferendo di essere verosimilmente in grado di poterlo localizzare e contattare al fine di poterlo escutare.

Più in generale, in relazione alla rilevanza dell'escussione di ABDI, si ritiene opportuno evidenziare come costui, per come emerge dalle stesse telefonate intercettate dalla Guardia di Finanza nel febbraio 2012, non appariva al corrente dei dettagli del coinvolgimento di HASHI nell'omicidio in parola. Era l'altro interlocutore, l'escusso GEDDI, che, invece, risultava (solo apparentemente, come si è visto) in possesso di una certa cognizione dei fatti che ci impegnano, informazioni "declassate" dallo stesso a semplici voci di popolo prive di ogni riscontro. Fermo restando l'attuale irreperibilità di ABDI Badre Hayle, l'escussione di questi non appare, allo stato, dirimente ai fini della ricostruzione delle responsabilità dell'omicidio di Ilaria ALPI e Miran HROVATIN. Quindi, si rimane in attesa delle disposizioni che Codesta Autorità giudiziaria vorrà impartire sul proseguire o meno la già attivata cooperazione internazionale di polizia ai fini del suo rintraccio.

## **2.2. Escussione dell'AVVOCATO DUALE DOUGLAS.**

Anche l'Avv. Douglas DUALE è stato sentito con l'obiettivo di contestualizzare correttamente le conversazioni telefoniche censurate dalla Guardia di Finanza di Firenze nel febbraio 2012. Il teste, se per un verso ha confermato di aver ricevuto nel 2012 del denaro da MOHAMED GEDDI Bashir presso l'"internet point" di Firenze a titolo di retribuzione della difesa legale di HASHI (l'unica somma mai percepita per la difesa di HASHI), ha, per l'altro, contribuito ad inquadrare correttamente la portata delle affermazioni registrate nel corso delle già richiamate conversazioni telefoniche. Il denaro pervenutogli, infatti, sarebbe stato raccolto dalla "famiglia allargata"<sup>7</sup> del suo assistito HASHI (privo di qualsivoglia capacità economica<sup>8</sup>), vale a dire la comunità riconducibile al sub-clan Abdallah-Arrone cui appartiene quest'ultimo, a titolo di contributo per spesare il viaggio in Italia di 5 testimoni<sup>9</sup>

<sup>7</sup> "...Dalla famiglia di HASHI OMAR Hassan e fu una raccolta organizzata dalla sua famiglia allargata. Si tratta della famiglia Abdallah-Arrone, che sarebbe il sub-clan di HASHI che appartiene alla tribù degli ABGAL. Quest'ultima è una struttura familiare molto estesa e numerosa. Potremmo paragonarne le dimensioni del clan ABGAL all'intera Campania, insomma ammonta ad un milione e mezzo di persone...".

<sup>8</sup> "...non aveva alcuna capacità economica. Tenete conto che il trasporto aereo che lo portò qui a Roma da Mogadiscio fu a carico del governo italiano; fu pagato dall'Ambasciatore CASSINI..." e "...Quando HASHI è stato arrestato per la prima volta, nel 1998, io ho presentato una istanza di gratuito patrocinio al GIP Macchia che la rigettò in quanto HASHI non era residente anagraficamente in Italia e non aveva quindi il diritto ad avvalersi di questo istituto. Ho pagato di tasca mia la sua assistenza perché come avvocato e somalo, ritenni moralmente di essere obbligato ad assisterlo...".

<sup>9</sup> "...Voglio precisare che nel periodo in cui ricevetti il denaro, nel 2012, di cui mi chiedete, era in corso a Roma, davanti al Tribunale, il procedimento penale per la calunnia a carico di GELLE e che, come parte civile, avevo chiesto e ottenuto dal Tribunale di portare cinque testimoni dalla Somalia all'Italia. Questi testi sono effettivamente venuti in Italia ed hanno testimoniato davanti al Tribunale, come risulta agli atti del processo. Questi 29.800 euro erano serviti per pagare il viaggio da Mogadiscio a Nairobi e da qui a Roma con ritorno, poi servivano a pagare

intervenuti nel procedimento penale per calunnia a carico di RAGE Ahmed Ali<sup>10</sup>, detto GELLE. In quest'ultimo senso, DUALE ha decisamente escluso di aver percepito quel denaro da un mai esistito presidente della Somalia di nome MOHAMED MOALIN HASSAN, affermando che gli apparati governativi del suo Paese d'origine, reggendosi sui contributi economici che gli giungono dalle Nazioni Unite, non sarebbero in grado di sostenere le spese legali dei propri cittadini all'estero.

### **2.3. Rivelazione dell'identità della fonte del SISDE.**

L'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, con lettera classificata<sup>11</sup> del 6.9.2018, ha espresso la volontà di continuare ad avvalersi della facoltà di non rivelare le generalità della risorsa fiduciaria citata nella nota del SISDE del 3.9.1997. Il Servizio, argomentando le motivazioni a supporto della propria decisione, ha evidenziato l'irreperibilità del soggetto e, quindi, l'impossibilità di richiedere allo stesso il consenso (negato in precedenti circostanze simili a quella in parola) ad essere sentito quale teste nell'ambito del procedimento in parola.

### **2.4. Il contingente militare italiano in Somalia il 20.3.1994.**

Lo Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, riscontrando la richiesta del R.O.S. con la quale si richiedevano i dettagli della dislocazione e della consistenza del personale (anche non militare) italiano presente a Mogadiscio il 20.3.1994, ha riferito<sup>12</sup> che, alla data del 20.3.1994, dei 441 militari proiettati in quell'area nell'ambito dell'operazione "IBIS 2", a Mogadiscio, presso il Reparto Logistico di Contingenza ed il comando della missione UNOSOM, erano presenti 50 uomini dell'Esercito Italiano, mentre 16 Carabinieri svolgevano il servizio di scorta all'Ambasciatore Scialoja. Il resto del contingente:

- dell'E.I. era imbarcato su tre unità navali della Marina Militare italiana (due alla fonda nelle acque antistanti il porto di Mogadiscio ed una alla fonda nel porto di Mombasa - Kenia) con a bordo complessivamente 333 unità;
- dell'A.M. era dislocato presso l'aeroporto di Mombasa con 42 unità.

In aggiunta al personale militare qui riepilogato, S.M.E. ha riferito della presenza di ulteriori due unità navali della M.M., nave "Stromboli" e nave "Scirocco", che erano rispettivamente alla fonda nei porti di Mogadiscio e Mombasa.

La questione in parola è stata oggetto di analisi anche da parte della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul caso Alpi-Hrovatin, lì dove si affrontano le iniziative adottate dal contingente italiano nell'immediatezza della notizia dell'agguato. La relazione afferma: "...La mattina del 20 marzo 1994, il contingente italiano era completamente imbarcato su Nave Garibaldi (dove aveva cominciato ad affluire già dal 12 marzo 1994), pronto per lasciare il territorio somalo, fatta eccezione per un gruppo di uomini impegnato presso il

---

*l'alloggiamento dei testi a Nairobi, dove sono rimasti per due settimane in attesa del rilascio dei visti, e a Roma, dove hanno soggiornato per una settimana...".*

<sup>10</sup> RAGE Ahmed Ali, alias GELLE nato a Mogadiscio (Somalia) nel 1965. Escusso a SIT nel marzo 2016, lo stesso dichiarava di vivere a Birmingham (UK), 64th, Birchcroft Smethwick B663LW, con moglie ed un figlio e di lavorare come autista.

<sup>11</sup> Foglio "RISERVATO" nr. 2018AISI.0082559 in data 6.9.2018, trattenuto a gli atti di questo Reparto, salvo disposizioni contrarie di codesta A.G..

<sup>12</sup> Gli elementi informativi forniti da SME sono contenuti nel foglio con classifica di segretezza "RISERVATO" avente protocollo nr.6308 Cod.id.SIC4 Ind. Cl. 9.5/0.7 in data 28.9.2018, trattenuto a gli atti di questo Reparto, salvo disposizioni contrarie di codesta A.G..

porto nuovo di Mogadiscio nelle ultime fasi del ripiegamento del contingente, sotto la direzione del Ten. Col. CANNARSA<sup>13</sup> (anche il Maggiore dei CC UNZI era al porto nuovo con il Tenente Orsini ed altri Carabinieri della scorta all'ambasciatore. Inoltre, era presente anche il segretario TEDESCO del SISMI). Il Tenente Colonnello Giorgio CANNARSA era in forza alla Brigata Legnano con compiti prevalentemente umanitari ed era per questo in stretto contatto con le ONG (nell'area di Mogadiscio) e con le Agenzie delle Nazioni Unite. CANNARSA il 20 marzo 1994, mentre si trovava al porto di Mogadiscio, fu contattato da MAROCCHINO via radio una prima volta (15-20 minuti prima dell'agguato ai giornalisti) perché l'imprenditore doveva fornire all'ufficiale dati di un aereo di aiuti umanitari proveniente da Nairobi e che sarebbe dovuto atterrare in città. Il CANNARSA fu poi contattato la seconda volta per la comunicazione relativa all'aggressione ed una terza volta perché MAROCCHINO voleva avere disposizioni su cosa fare...".

CANNARSA, per come risulta dalle ricostruzioni della commissione TAORMINA "...dapprima avrebbe invitato MAROCCHINO<sup>14</sup> a prendere le due vittime e a portarle all'aeroporto e, al diniego del connazionale, lo invitò a portarle al porto vecchio. Nel corso dell'ultima interlocuzione il CANNARSA chiese a MAROCCHINO di verificare se i due fossero ancora vivi poggiando le dita sul collo e sentendo se vi fosse il battito cardiaco. Il Ten. Col. CANNARSA ha dichiarato che, ricevute le comunicazioni di MAROCCHINO, non potendo inviare direttamente uomini e mezzi di soccorso, contattò la sala operativa di Nave Garibaldi riuscendo a determinare l'invio dell'elicottero al porto vecchio per tentare un salvataggio di persone che si credevano ancora vive...". Giunte le salme al porto vecchio di Mogadiscio, Ilaria ALPI e Miran HROVATIN vennero trasportati a bordo di Nave "Garibaldi" con due elicotteri, con a bordo un team medico ed uno di sicurezza, comandato dal "Maggiore PASSAFIUME"<sup>15</sup>.

### 2.5. La comunicazione del PM di FIRENZE alla PROCURA di ROMA.

Si è provveduto, infine, ad accertare le motivazioni che hanno causato la ritardata trasmissione della nota della Guardia di Finanza<sup>16</sup> di Firenze datata dicembre 2012 alla Procura di Roma, inoltre che l'allora Sostituto Procuratore di Firenze SQUILLACE GRECO aveva disposto con provvedimento del 19.12.2012.

Allo scopo in argomento, l'11.12.2018 si è proceduto con l'escussione di BARTOLINI Silvia<sup>17</sup>, Direttore Amministrativo e Coordinatrice delle segreterie dei Magistrati della Procura di Firenze, incarico che la stessa ricopriva già nel 2012. L'esame del funzionario (al

<sup>13</sup> CANNARSA è stato auditato dalla Commissione il 6 luglio 2004.

<sup>14</sup> Giancarlo MAROCCHINO, nato a Borgosesia -VC- il 24.3.1942, residente a Roma in via Tacito 90 (comunicazione del 13.6.2012), cell. 3466775489, con precedenti di polizia per "truffa", "associazione a delinquere", "riciclaggio" e "lesioni personali colpose" e giudiziari per "bancarotta fraudolenta".

<sup>15</sup> Cfr. relazione conclusiva dei lavori della Commissione "Taormina", lì dove si afferma: "...Il TUNZI insieme ad ORSINI, TEDESCO e alcuni carabinieri si recò a bordo di due veicoli militari verso il luogo dell'agguato ma non lo raggiunge perché un poliziotto somalo lo indirizzò verso il porto vecchio dove MAROCCHINO aveva appena trasportato le vittime. Il drappello di militari raggiunse il porto quando le auto di MAROCCHINO erano ancora all'ingresso ed il Maggiore TUNZI consentì al corteo di auto di entrare nell'area portuale in quanto, poco prima, i militari nigeriani di stavano facendo delle difficoltà. Le salme furono trasferite sulla nave Garibaldi a bordo dei due elicotteri che si erano recati per il soccorso al porto vecchio, uno con il team medico e l'altro con personale di sicurezza comandato dal Maggiore PASSAFIUME. Sui velivoli aveva preso posto anche il Maggiore TUNZI dei Carabinieri".

<sup>16</sup> Originata dal Nucleo Polizia Tributaria della GDF di Firenze, avente protocollo 0484058/12 del 18.12.2012, e facente parte di carteggio inerente al proc. pen. 6604/11 della Procura di Firenze.

<sup>17</sup> BARTOLINI Silvia, nata a Firenze il 4.12.1962, residente a Scandicci (FI), via Paoli nr.9.

quale si rimanda - cfr. verbale in allegato) consente di concludere con buon margine di approssimazione come la ritardata trasmissione della nota della Guardia di Finanza (la portata del cui contenuto è stata chiarita nel corso di questa annotazione) possa essere ascrivibile ad un semplice errore nella trattazione del fascicolo. Lo stesso, infatti, è stato ritrovato in archivio solo alla fine del 2017, a seguito di ricerche disposte dalla stessa BARTOLINI per reperire i "fascicoli pendenti" non rintracciati presso le segreterie dei PP.MM. al fine di affrontare l'ispezione ministeriale che la Procura di Firenze si apprestava a ricevere all'inizio del 2018.

La tesi della svista è anche l'ipotesi verso la quale propende il Procuratore della Repubblica di Firenze che, a conclusione di accertamenti disposti all'interno del suo Ufficio, in una sua nota diretta al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze (acquisita nel corso dell'escussione della BARTOLINI), conclude attribuendo ad una fatalità il fatto che la nota della Guardia di Finanza sia stata inviata alla Procura di Roma con un ritardo di cinque anni.

### **3. Considerazioni.**

Le notizie acquisite dalla Polizia Giudiziaria risultano esaustive rispetto agli scopi prefissati dal Giudice e, traendo conforto dagli atti già presenti al fascicolo procedimentale, non sono suscettibili di ulteriore approfondimento. Appare tuttavia conducente qualche breve considerazione.

#### **3.1. La notizia dell'innocenza di HASHI Omar Hassan.**

Non vi è motivo di dubitare delle dichiarazioni di MOHAMED GEDDI Bashir e dell'Avv. Douglas DUALE, che riconducono l'affermata innocenza dell'HASHI a "voci correnti" ed alla cultura della comunità somala che impedisce l'omicidio di una donna.

Le affermazioni sono comunque oggettivate dal fatto che nel 2012 MOHAMED GEDDI Bashir viveva stabilmente in Italia e che all'epoca delle conversazioni - 21 e 23 febbraio 2012-, innanzi alla Seconda sezione penale del Tribunale di Roma si stava celebrando il processo n. 58861/08 RGNR e n.12969/10 RG Trib a carico di Ahmed Ali RAGE, detto GELLE, per calunnia in relazione alle dichiarazioni accusatorie rese nei confronti dell'HASHI il 10.10.1997 alla polizia giudiziaria e l'11.10.1997 al Pubblico Ministero, la cui istruttoria dibattimentale si è svolta dal 2010 al 09.10.2012, giorno della pronuncia della sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste (cfr. sentenza acquisita in forma cartacea ed atti del procedimento acquisiti su supporto informatico, Vol. 20).

Il processo, nel corso del quale molti testimoni di nazionalità o origine somala sfilarono innanzi al collegio, era molto sentito dalla comunità somala, la quale, come asseverato anche dalle modalità con le quali Ahmed Ali RAGE, GELLE, fu trovato a Birmingham (§ 3.7 della richiesta di archiviazione del 19.6.2017), è molto coesa e riunisce tutti i concittadini emigrati, consentendo tra loro lo scambio di informazioni. All'epoca, quindi, costituiva notizia di pubblico dominio che le dichiarazioni rese dal GELLE fossero affette da mendacio e che il fatto di sangue non fosse da attribuire all'HASHI (come detto il processo per calunnia fu, infatti, instaurato mercé le dichiarazioni rese dal giornalista



somalo della Rai, SABRIE che asseriva di avere ricevuto una telefonata di smentita dal GELLE, che egli aveva registrato, ma che non poté essere oggetto di perizia fonica per mancata di registrazione dei verbali di escussione del GELLE da parte della PG e del P.M. nel 1997; la prima istanza di revisione dichiarata inammissibile dalla Corte d'Appello di Perugia nel 2008 sulle testimonianze di cittadini somali).

**3.2. La somma destinata all'Avv. Douglas DUALE**

All'epoca delle conversazioni intercettate dalla Procura della Repubblica di Firenze era in corso l'istruttoria dibattimentale del processo di calunnia a carico di Ahmed Ali RAGE, detto GELLE, in cui HASHI Omar Hassan si era costituito parte civile tramite l'Avv. Douglas DUALE ed è un dato di fatto che nell'ambito di quel processo il difensore fece giungere dalla Somalia numerosi testimoni che furono escussi dal collegio. La necessità di affrontare spese per il viaggio, il vitto e l'alloggio dei testimoni, affermata dall'avvocato, risulta, pertanto, pienamente confermata.

Quanto alla provenienza del denaro non vi è alcun motivo per non prestare fede all'Avvocato DUALE che esclude che la somma provenisse dal governo somalo e che tale MOHAMED MOALIN HASSAN non risulta essere mai stato Presidente della Somalia. Appare credibile, al contrario, che l'iniziativa del finanziamento dei testimoni che avrebbero reso dichiarazioni favorevoli all'HASHI, fosse riconducibile al vastissimo clan di appartenenza di quest'ultimo.

Non ci si può, poi, esimere dal notare che, ai fini del presente procedimento, una volta chiarita la destinazione del denaro e la riconducibilità della stessa nell'alveo del processo per calunnia, non appare assumere rilevanza che la stessa provenisse dal clan dell'HASHI, da una sua rappresentanza, quale il MOALIN indicato, o dal governo somalo, considerato che in quel Paese era opinione comune che l'HASHI fosse innocente e che la somma non può essere ricondotta in alcun modo al presunto depistaggio, poiché spesa perché si accertasse la sua estraneità all'omicidio, laddove la condanna era stata frutto dell'asserito depistaggio.

Le ultime considerazioni consentono, infine, di ritenere superflua, trattandosi, comunque di attività incompatibile con i tempi concessi per il compimento delle indagini, l'escussione di ABDI BADRE Hayle, che si trova nel Regno Unito. L'ABDI, infatti, dovrebbe riferire sulla provenienza del denaro, già chiarita dall'Avvocato DUALE, il quale pur escludendone la fonte governativa l'ha ricondotta ad una grande comunità clanica somala.

**3.3. La fonte del SISDE.**

L'A.I.S.I., che è subentrata al S.I.S.D.E., ha riferito con nota riservata della irreperibilità della fonte con la conseguente impossibilità di interpellarla sull'autorizzazione a rivelarne l'identità.

Nel corso delle indagini, e vieppiù nel corso dell'istruttoria della Commissione Parlamentare d'Inchiesta, i cui atti sono stati integralmente acquisiti, sono emerse numerose fonti informative tra cui quelle della D.I.G.O.S. di Udine e dei servizi di Firenze

e Trieste, alcune delle quali sono poi state escusse (cfr. teste B, Gargallo, Omar Dini, ), le cui dichiarazioni sono risultate inutili, inattendibili o non verificabili.

#### **3.4. La presenza dei militari italiani a Mogadiscio il 20 marzo 1994.**

Fermo restando che mai è emerso il sospetto che "italiani" avessero eseguito materialmente l'omicidio, l'assenza di militari italiani per le strade di Mogadiscio il 20 marzo 1994 è dato incontrovertibilmente pacifico e già accertato in tutti i suoi particolari dalla Commissione Parlamentare d'inchiesta sull'omicidio *Alpi-Hrovatin*, che provvide ad escutere gli ufficiali che ne erano al comando.

#### **3.5. La tardiva trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Roma.**

Le modalità dell'invio della nota del G.I.C.O. da parte della Procura della Repubblica di Firenze sono state chiarite dal Direttore Amministrativo della Procura della Repubblica di Firenze ed attestate dalla stampa S.I.C.P. prodotta: l'informativa, con nota di trasmissione alla Procura di Roma del 19.12.2012, è stata iscritta su disposizione del magistrato titolare delle indagini al registro notizie di reato al n. 4246/2012 mod. 45 in data 20.12.2012, il fascicolo è poi stato inviato in archivio, nonostante la nota di trasmissione per competenza del 21.12.2012, e rinvenuto nel dicembre 2017, in occasione delle verifiche per la prevista ispezione ministeriale.

La questione, pur dimostrativa di una disfunzione nella gestione amministrativa del fascicolo, risulta frutto di una fatalità ed appare estranea alla vicenda giudiziaria sottostante ed a tutte le sue implicazioni.

#### **4. Conclusioni**

Ancora una volta non si può fare a meno di constatare che anche gli elementi pervenuti in limine, i quali apparivano idonei, se non all'identificazione degli autori materiali ovvero dei mandanti dell'omicidio, almeno ad avvalorare la tesi più accreditata del movente che ha portato al gesto efferato o ad esplorare l'ipotesi del *depistaggio*, si sono rivelati privi di consistenza. Invero gli stessi se non esplicitamente, almeno implicitamente, hanno trovato soluzione e risposta nella selva di atti già confluiti nel procedimento.

Nel riportarsi, quindi integralmente alle considerazioni svolte a compendio della più compiuta richiesta di archiviazione licenziata il 19.06.2017,

Visto l'art. 415 c.p.p.,

#### **CHIEDE**

che il Giudice per le indagini preliminari voglia disporre l'archiviazione del procedimento ed ordinare la trasmissione degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla Segreteria per l'avviso ex art. 408 comma 3 bis c.p.p. alle persone offese:

136

1. **ROCCO Giuseppe**, congiunto (cugino) di Ilaria Alpi, difeso ed elettivamente domiciliato, come da nomina del 07.11.2018, dep. il 13.11.2018, dall'Avv. Giovanni Nicola D'Amati, del Foro di Roma, con studio in Roma, viale Angelico n. 35, tramite pec [legdam@damatistudio.it](mailto:legdam@damatistudio.it);

2. **RICCARDI Annamaria**, congiunta (zia) di Ilaria Alpi, difesa di fiducia, come da nomina del 07.11.2018, dep. il 16.11.2018, dall'Avv. Carlo Palermo, elettivamente domiciliata dall'Avv. Giovanni Nicola D'Amati, del Foro di Roma, con studio in Roma, viale Angelico n. 35, tramite pec [legdam@damatistudio.it](mailto:legdam@damatistudio.it), con notifica anche presso lo studio dell'Avv. Carlo Palermo;

3. **SCREMIN Patrizia**, congiunta (coniuge) di Miran Hrovatin, Trieste Salita di Contovello nr. 59;


4. **HROVATIN Ian**, congiunto (figlio) di Miran Hrovatin, residente in Messico,

5. **UNIONE SINDACATI GIORNALISTI RAI (USIGRAI)**, difesa di fiducia ed elettivamente domiciliata, come da nomina del 04.07.2018 dep. il 05.07.2018, dall'Avv. Giulio Vasaturo del Foro di Latina, con studio in Roma, via Premuda n. 6, presso lo studio legale Petrucci&Associati, tramite pec [avvgiuliovasaturo@puntopec.it](mailto:avvgiuliovasaturo@puntopec.it),

e la comunicazione del termine di giorni 30 per prendere visione degli atti e presentare atto di opposizione.

Roma, 4 febbraio 2019

Il Sostituto Procuratore Generale  
Elisabetta Ceniccola



V°

Il Procuratore della Repubblica  
Giuseppe Pignatone

